



**DOMANI
SUL SOLE-24ORE**

Scuola. In crescita il contenzioso
Ogni anno 14mila ricorsi

Sicurezza. Con la nuova legge
giro di vite contro il lavoro nero

Novità fiscali. In edicola
la Guida con 6 euro in più

Semplificazioni. I ministeri dovranno
censire ed eliminare le leggi inutili

Domenica 19 Agosto 2007

www.ilssole24ore.com/norme

L'accertamento sintetico

Come gli uffici possono determinare il maggior reddito e la difesa del contribuente

L'ACCERTAMENTO SINTETICO

L'accertamento sintetico permette di ricostruire il reddito sulla base della capacità di spesa manifestata dal contribuente. Al fine di ricostruire quest'ultima viene preso in considerazione un "paniere" di beni individuati dal Dm 19 novembre 1992, i cui valori vengono periodicamente aggiornati

LA PROVA CONTRARIA

La norma sull'accertamento sintetico ammette la possibilità della prova contraria. Esplicitamente l'articolo spiega che il contribuente può documentare come il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

QUANDO SCATTA

L'accertamento sintetico è possibile quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato

IL QUINQUENNIO

Le spese sostenute dai contribuenti, e sulla base delle quali scatta l'accertamento, si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti

INDEDUCIBILITÀ DEGLI ONERI

Il contribuente non può scontare dal reddito accertato per via sintetica gli oneri deducibili sostenuti negli anni sottoposti a verifica

Controlli. Il redditometro dà più poteri all'amministrazione ma anche argomentazioni al contribuente

Difesa familiare dal Fisco

La ricchezza del nucleo giustifica l'entità delle spese individuali

Angelo Busani

La previsione di un "reddittometro familiare" non costituisce solo un'arma in più per il Fisco, ma può offrire un aiuto al contribuente coinvolto in un accertamento sintetico, che parte cioè dal suo livello di spesa. Secondo le previsioni della circolare 49/E del 9 agosto scorso dell'agenzia delle Entrate al contribuente è permesso "giustificare" le proprie spese indicando al Fisco un perimetro più ampio della sua sfera individuale (e cioè quello della sua famiglia), entro il quale l'amministrazione possa trovare la fonte reddituale che ha permesso la spesa per l'acquisto rivelatore della sua presunta capacità contributiva.

Dice infatti la circolare che l'ufficio accertatore deve tenere in considerazione gli elementi desumibili da eventi (ad esempio, l'effettuazione di atti di disinvestimento patrimoniale oppure il ricevimento di eredità e donazioni) i quali abbiano avuto come protagonisti il coniuge e gli altri familiari del contribuente e che «possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva. A tale riguardo, nell'ambito della valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributi-

va rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare».

Le motivazioni

L'intestazione di patrimoni (case, auto, natanti, aeromobili, strumenti finanziari, eccetera) a nome altrui rappresenta, per chi opera nel campo della pianificazione patrimoniale delle persone fisiche, un caso da affrontare quasi quotidianamente, visto che è frequentissima la situazione di acquisti pagati da chi ha la capacità patrimoniale o reddituale per poter sostenere il pagamento del prezzo e tuttavia intestati ad altri (nella maggior parte si tratta di membri della propria famiglia).

Spesso, chi ha redditi consistenti, e quindi può effettivamente "permettersi" acquisti di valore notevole, ha spesso poca propensione a intestarsi questi beni. In taluni casi le ragioni sono di tipo "protettivo": l'entità del guadagno è correlata spesso all'entità del rischio professionale che si deve correre, e pertanto l'intestazione dell'acquisto in capo al percettore del reddito non è vista di buon occhio in quanto, in caso di insorgenza di responsabilità per obbligazioni contrattuali (si pensi all'imprenditore che

abbia dato la "solita" fidejussione personale a una banca) o per danni comunque provocati al prossimo con la propria attività (si pensi a un chirurgo che opera in ambiti "delicati" del corpo umano), questi beni potrebbero finire fagocitati dalle pretese dei creditori.

In altri casi, con l'intestazione a nome altrui si perseguono finalità di tax planning successorio: scommettendo su ciò che, per ragioni naturali, dovrebbe normalmente capitare, e cioè la sopravvivenza del figlio al genitore, talora si preferisce una immediata intestazione agli eredi (per esorcizzare la paura del prelievo a titolo di imposta di successione) senza quindi attendere il travaso del patrimonio che si avrebbe per effetto della successione ereditaria.

Ancora, vi sono casi in cui si vogliono nascondere gli acquisti: che si tratti di una preferenza per un erede a dispetto degli altri; che, per ragioni di sicurezza personale, non si vogliono divulgare notizie sulla consistenza del proprio patrimonio. Insomma per le mille altre motivazioni che si possono presentare nella realtà, il comune denominatore è comunque sempre quello di un disallineamento tra chi paga il prezzo e chi si intesta i beni acquistati.

Le dinamiche

Le finalità protettive

L'intestazione ad altri soggetti del nucleo familiare può in alcuni casi perseguire la finalità di mettere i beni stessi al riparo da rivendicazioni di terzi per soggetti per i quali possono essersi trovati a prestare obbligazioni contrattuali o che siano soggetti ad azioni di responsabilità connesse alla loro attività

Le successioni nascoste

Con l'intestazione a nome di propri familiari si perseguono finalità di tax planning a proposito delle imposte di successione. I beni infatti vengono direttamente intestati agli eredi senza quindi attendere il passaggio patrimoniale che si avrebbe per effetto della successione ereditaria.

Altre motivazioni

Possono rappresentare altre motivazioni per eterointestazione dei beni la donazione a "partner" segreti o anche donazioni a eredi in modo differente dalle normali regole di successione

I controlli

Quando dunque si abbia, per qualsiasi ragione, l'intestazione di un bene il cui acquisto non trova giustificazione nei redditi di chi ne ha avuto l'intestazione, bisogna tener conto del disposto dell'articolo 38, commi 4 e 5, del dpr 600/1973, per i quali:

a) l'ufficio accertatore può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato;

b) qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, «la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

La legge dunque, se da un lato consente al fisco di rettificare la dichiarazione dei redditi desumendo un reddito presunto del contribuente da elementi di fatto che ne svelino la esistenza, d'altro lato consente dunque la prova contraria.

ficare la dotazione finanziaria per l'acquisto di un immobile è risolvibile mediante una "semplice" dichiarazione dell'acquirente (suffragata con dati probatori) di aver ricevuto la provvista del denaro per "donazione", oppure mediante l'intervento all'atto di acquisto del "donante" per dichiarare di essere presente per fornire la provvista: all'Erario basterà il prelievo (imposta di registro o Iva) sul trasferimento immobiliare.

Problemi di tassazione invece si presentano in casi diversi da quelli illustrati, diversi da quelli nei quali la donazione risulta da un atto cui è stata applicata l'imposta proporzionale di registro o l'Iva. Infatti, nell'articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, nella modifica derivante dalla legge di conversione, si dispone che alle donazioni applicata la disciplina fiscale recata dal «decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001» (vale a dire il Testo unico vigente il giorno prima dell'entrata in vigore della legge 383/2006, che sopprime queste imposte).

Ebbene, nel Testo unico, appena prima dell'abolizione dell'imposta di donazione, era stato introdotto l'articolo 56-bis il quale ha disciplinato la tassazione delle "donazioni indirette". L'articolo 56-bis ha concesso al contribuente l'alternativa:

a) sottoporre volontariamente la donazione indiretta a tassazione con le aliquote del 3,5 e 7% (per i valori eccedenti la franchigia di 350 milioni di lire);

b) subire la tassazione del 7% (sempre sopra i 350 milioni di lire) qualora non si fosse proceduto alla registrazione volontaria e la liberalità venisse conosciuta dagli uffici fiscali nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.

Il principale problema che si pone è però nel coordinamento delle norme: infatti, l'articolo 56-bis non solo fa riferimento ad aliquote (3,5 e 7%) diverse da quelle disposte dalla legge di conversione del Dl 262 (4,6 e 8%); ma considera una franchigia di 350 milioni di lire per ciascun beneficiario quando invece la franchigia è oggi disposta in milione di euro per le donazioni tra coniugi o parenti in linea retta.

Ora, la tesi che pretenda l'inapplicabilità dell'articolo 56-bis alle donazioni indirette del futuro, a causa di queste imperfezioni di coordinamento normativo, appare troppo formalistica; più appropriato appare ritenere l'applicazione della norma sulla tassazione delle donazioni indirette con le nuove aliquote del 4,6 e 8% e con la franchigia di milione se beneficiari dell'arricchimento per donazione indiretta siano il coniuge o i parenti in linea retta del donante.

A.Bu.

DIRITTO E IMPRESA

A CURA DI Osservatorio Ceradi-Luiss

Per le reti a banda larga scommessa sulle regole

di Andrea Stazi

La convergenza tecnologica richiede ormai lo sviluppo di nuove infrastrutture a banda larga, le cosiddette reti di nuova generazione, attraverso le quali è possibile la fornitura di servizi integrati che includano telefonia fissa e mobile, accesso a Internet e contenuti audiovisivi.

Ciò rende necessari investimenti notevoli per l'adeguamento delle attuali infrastrutture, nella posa e nella messa in opera di nuove reti in fibra ottica, nonché nello sviluppo di reti wireless in tecnologia Wi-Fi e Wi-Max.

Le Next Generation Networks si caratterizzano essenzialmente per due profili fondamentali: la marcata separazione delle funzioni di "trasporto" da quelle legate ai "servizi" e la specifica caratterizzazione di questi ultimi come fruibili in modo multimediale. La separazione fra servizi e trasporto, in particolare, favorisce l'integrazione di nuovi servizi e contenuti senza la necessità di ulteriori adattamenti dei componenti di rete, come avviene invece con le reti tradizionali.

L'essenza delle NGNs risiede, quindi, nella convergenza tra fisso e mobile, voce e dati, e contenuti e - più ampiamente - fra *information technologies*, telecomunicazioni e audiovisivo.

Per quanto concerne gli aspetti regolamentari relativi alle reti di nuova generazione, attualmente non esiste un quadro ben definito su nessuna delle due sponde dell'Atlantico.

Negli Stati Uniti, il dibattito è già da tempo incentrato sul concetto della *network neutrality* - ovvero la possibilità per gli operatori di rete di offrire diversi livelli di qualità del servizio per i contenuti trasportati sulle proprie reti - con la relativa opportunità di un approccio regolamentare "light", nonché sulle differenti opzioni di policy che deriverebbero dall'accoglimento o dal rigetto di tali opzioni.

A livello comunitario, si sta procedendo alla implementazione del quadro regolatorio generale delle comunicazioni elettroniche del 2002, attraverso la cosiddetta "Review 2006", che dovrà essere pienamente recepita negli ordinamenti nazionali nei prossimi tre-quattro anni e che appare probabile includa anche interventi riguardo alle NGNs.

In tale ambito, in diversi passaggi dei documenti presentati dalla Commissione per la revisione della normativa (passaggi che sembrano destinati ad aumentare con le revisioni dei prossimi mesi), le NGNs vengono prese in considerazione quale scenario tecnologico di prossima affermazione, evidenziandosi la correlata opportunità dell'affermazione del criterio della neutralità della rete.

Gli Stati dell'Unione stanno procedendo ad analizzare l'intero spettro delle opzioni regolamentari possibili, dal non intervenire alla regolazione rigida, al fine di individuare un proprio approccio nazionale rispetto alla tematica.

In Italia, sull'esempio di quanto posto in essere dal regolatore britannico OFCom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta lavorando nella direzione di una effettiva separazione funzionale delle attività-chiave della rete fissa, al fine di garantire la parità di trattamento nel contesto delle reti di nuova generazione. Capisaldi della prevista separazione sembrerebbero poter essere, da un lato, la *quality of access* - ossia l'eguaglianza di tutti gli operatori, compresa la divisione commerciale dell'*incumbent*, nell'accesso alla rete locale dello stesso - con la commessa replicabilità dei servizi; dall'altro, l'incentivazione agli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture trasmissive, attraverso un *level playing field* adeguato e chiaro per tutti i soggetti interessati.

Ogni modo, particolare attenzione da parte dei regolatori sembra dover essere prestata a profili fondamentali quali:

- a) la tutela del mercato da possibili azioni di *leveraging* da parte degli operatori *incumbents* rispetto alle nuove reti (evitando che la connotazione di "collo di bottiglia" della rete di accesso possa riproporsi nello scenario delle NGNs);
- b) le modalità dell'interconnessione fra le reti e dell'*unbundling* delle stesse;
- c) il regime della remunerazione fra gli operatori a livello *wholesale*;

mente recepita negli ordinamenti nazionali nei prossimi tre-quattro anni e che appare probabile includa anche interventi riguardo alle NGNs.

In questo quadro, saranno inoltre assai rilevanti gli sviluppi concernenti l'assegnazione dei diritti d'uso sulle frequenze per le tecnologie di accesso radio a larga banda (*Broadband Wireless Access*) - fra le quali spicca il Wi-Max - seguito del regolamento di recente emanato dall'AGCom in merito alle procedure per l'assegnazione, da espletarsi da parte del ministero delle Comunicazioni, dei diritti d'uso in questione.

Il regolamento si prefigge l'obiettivo dichiarato di consentire l'attribuzione, in maniera efficiente, delle frequenze, temperando sia le es-

d) i caratteri degli obblighi di servizio universale nel nuovo scenario

e) la possibilità di intercettare le chiamate voce e i dati trasportati sulle reti.

In questo quadro, saranno inoltre assai rilevanti gli sviluppi concernenti l'assegnazione dei diritti d'uso sulle frequenze per le tecnologie di accesso radio a larga banda (*Broadband Wireless Access*) - fra le quali spicca il Wi-Max - seguito del regolamento di recente emanato dall'AGCom in merito alle procedure per l'assegnazione, da espletarsi da parte del ministero delle Comunicazioni, dei diritti d'uso in questione.

Il regolamento si prefigge l'obiettivo dichiarato di consentire l'attribuzione, in maniera efficiente, delle frequenze, temperando sia le esi-

LE COORDINATE

L'Authority italiana persegue condizioni di parità nell'accesso al mercato e l'incentivo agli investimenti

IN EUROPA

Gli Stati dell'Unione stanno esaminando tutte le opzioni, anche gli effetti del mancato intervento

genze di sviluppo della concorrenza, sia quelle di disponibilità della banda larga nelle zone non coperte dal servizio.

In generale, nel nuovo scenario tecnologico, gli interventi dei regolatori in merito alle reti di nuova generazione paiono dover essere ispirati a garantire al tempo:

- la tutela delle dinamiche competitive nei mercati rilevanti, sia esistenti che emergenti;
- la diffusione delle tecnologie e dei servizi su scala più ampia possibile, riducendo quindi il cosiddetto *digital divide*;
- un quadro di regole chiare che preservi gli incentivi agli investimenti nelle nuove reti e nell'accesso alle stesse da parte di tutti gli operatori, ed eventualmente soggetti pubblici, interessati.

Intestazione di beni ad altri. La donazione indiretta

Provvista per l'immobile senza doppio prelievo

Quando si parla di intestazione di beni ad altri, oltre al rischio di accertamento induttivo a carico del beneficiario, bisogna anche osservare che spesso si verifica un caso di "donazione indiretta" (perché si realizza con essa lo stesso risultato di una "normale" donazione, che viene effettuata per atto pubblico notarile).

In alcune ipotesi (è questo probabilmente il caso dell'intestazione al figlio di una posizione di risparmio gestito) si potrebbe avere una donazione nulla a causa della mancanza della forma prescritta dalla legge (l'atto pubblico). Quindi, il dossier titoli, seppur formalmente intestato al figlio, rimarrebbe sostanzialmente di proprietà dei genitori: alla loro morte gli altri figli eredi potrebbero pretendere di concorrere alla acquisizione di un asse ereditario formato anche con i titoli iscritti nel dossier formalmente intestato al fratello "donatario".

In altre ipotesi (si pensi al caso del padre che, pagando il debito del figlio, rinuncia ad agire in regresso contro di lui, per farsi rimborsare le somme paga-

te; oppure al caso del padre che paga il prezzo dell'acquisto immobiliare intestato al figlio) si parla di una valida donazione "indiretta".

A questo istituto non si applicano le regole formali della donazione "vera e propria" (e cioè la regola dell'atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, con la conseguenza della validità della donazione indiretta).

IL REGIME

Il rogito della compravendita e il pagamento del registro o dell'Iva esclude l'applicazione di altre imposte sulla liberalità

anche senza atto notarile) ma le regole "sostanziali" del Codice civile. In particolare, le norme in tema di lesione della quota di legittima.

Non mancano poi i problemi fiscali. In alcuni casi, la donazione indiretta (che normalmente subisce la tassazione con l'imposta di donazione) non corre, tuttavia, il rischio di subire l'applicazione dell'imposta di donazione: l'articolo 1, comma 4-bis del decreto legislativo 346/1990 sancisce infatti che «ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto».

È cioè possibile dichiarare, nell'ambito di una compravendita immobiliare, che la provvista per il pagamento del prezzo deriva da terzi (ad esempio: i genitori), e cioè senza temere ulteriore tassazione rispetto a quella che afferrisce al trasferimento a titolo oneroso in quanto nell'ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale vale il nuovo principio di alternatività tra la tassazione di registro o di Iva e la tassazione della donazione indiretta.

Pertanto, il problema di giusti-

RISERVATO AGLI ABBONATI DEL SOLE 24 ORE

Coupon per la richiesta del volume omaggio della collana "I Grandi Maestri dell'Arte".

Gli abbonati al quotidiano con consegna postale possono ricevere gratuitamente il primo volume della collana "I Grandi Maestri dell'Arte" compilando il seguente coupon e inviandolo via fax al numero 02 3022.2885.

Le richieste dovranno pervenire entro venerdì 7 settembre 2007 e saranno evase fino ad esaurimento scorte. Il volume verrà consegnato via posta, a partire dal 7 settembre all'indirizzo di ricezione del quotidiano.

Desidero ricevere in omaggio il 1° volume della collana "I Grandi Maestri dell'Arte"

Codice di abbonamento (postale) a Il Sole 24 ORE

(primo gruppo di 6 cifre che appare tra parentesi sulla fascetta indirizzo con cui riceve il giornale)

Intestazione abbonamento: _____

(Nominativo completo che appare sulla fascetta indirizzo con cui riceve il giornale)

Inoltare la richiesta via fax allo 02 3022.2885